

Protocollo d'intesa

tra

il presidente del tribunale per i minorenni di ...

e

il garante della regione ... / provincia autonoma di ... / *(solo nel caso di regioni o province autonome in cui il garante non è stato nominato)* Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

In ossequio alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata ed eseguita in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176 ed in particolare al principio dell'interesse superiore del minore di cui al suo art. 3;

In considerazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 286/98 (c.d. TU sull'immigrazione), nel decreto legislativo n. 142/2015, nel decreto legislativo n. 251/2007, nel decreto legislativo n. 25/2008, così come nel codice civile, specialmente nel libro I, titolo IX (*Omissis*);

Considerando le “Linee guida per una giustizia a misura di minore” adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010 (*Omissis*);

Ritenendo che il principio del superiore interesse del minore si traduca nella nomina tempestiva del tutore, da parte dell'autorità giurisdizionale;

Considerando l'art. 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

Considerato l'art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47 rubricato “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, ai sensi del quale, per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari, sono stipulati “[a]ppositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni” e, laddove i garanti non siano stati nominati, “all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università”;

Vista la legge regionale ... (*Omissis*);

Preso atto delle “Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari” predisposte dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OBIETTIVI E FINALITÀ

In ossequio al principio del superiore interesse del minore sancito nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e in applicazione dell'art. 11 della l. 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, le parti si impegnano a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per le persone di minore età che, prive di genitori, o di genitori che non sono in grado di esercitare la responsabilità, necessitano di rappresentanza legale e, nello specifico, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a:

- 1) Istituire presso il tribunale per i minorenni un elenco di tutori volontari in cui iscrivere privati cittadini, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 11 della l. n. 47/2017, chiamati ad operare sul territorio di riferimento. In ossequio ai principi richiamati nella normativa citata, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, in applicazione del principio di prossimità territoriale, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e ad un suo concreto accompagnamento fino al raggiungimento della maggiore età. In particolare, in applicazione del menzionato principio di prossimità territoriale, il tutore inserito nell'elenco indicherà il raggio territoriale entro il quale si rende disponibile ad operare;
- 2) Selezionare adeguatamente privati cittadini disponibili ad assumere "la tutela di un minore straniero non accompagnato o più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle", attraverso procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di persone che saranno inserite nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il tribunale per i minorenni all'esito del periodo di formazione previsto. La selezione, fatte salve le competenze previste dalle norme regionali, dovrà attenersi ai criteri e ai requisiti indicati nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" che costituiscono parte integrante del presente Protocollo;
- 3) Formare adeguatamente le persone selezionate per l'esercizio della funzione tutoria volontaria attraverso moduli formativi organizzati secondo le indicazioni richiamate nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" e nello specifico secondo i criteri qualitativi previsti nel modulo formativo ivi allegato;
- 4) Individuare ed organizzare idonee forme di aggiornamento continuo dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari", anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento ai tutori volontari;
- 5) Promuovere l'individuazione di uno spazio dedicato per i tutori volontari al quale fare riferimento per realizzare, ove necessario, supporto all'esercizio della loro funzione, come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia. Lo spazio così individuato consentirà di sviluppare la collaborazione e la condivisione di intenti per la promozione, la sensibilizzazione, la formazione degli aspiranti tutori volontari nonché per il supporto e la consulenza tecnica che si renda necessaria;

- 6) Promuovere e favorire sinergie ed interventi di coordinamento (se del caso, attraverso protocolli d'intesa) per favorire il dialogo tra le altre istituzioni del territorio di riferimento competenti in materia.

ART. 2

COMPITI DELLE PARTI

L'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provvede a preselezionare i nominativi dei cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutore volontario da inserire nell'apposito elenco istituito presso il tribunale per i minorenni, dopo aver svolto l'intero periodo di formazione, di intesa con il presidente di tale ufficio giudiziario e attraverso procedura ad evidenza pubblica, che risponda, fatte salve le competenze previste da norme regionali, ai criteri indicati nelle *“Linee guida per la selezione la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”*.

L'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/ dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza provvede a curare la formazione dei cittadini che sono stati individuati e ritenuti idonei a seguito della selezione. A tal fine, l'ufficio si impegna ad organizzare e curare la realizzazione di corsi di formazione per tutori volontari, secondo i criteri previsti nelle *“Linee guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”*, fornendo ai candidati una formazione mirata e multidisciplinare attraverso l'utilizzo dei paramenti indicati nel modulo formativo allegato e parte integrante delle citate Linee guida.

L'ufficio del garante regionale/ della provincia autonoma/ dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, d'intesa con il tribunale per i minorenni, provvede ad assicurare consulenza e supporto ai tutori volontari nominati nell'esercizio delle loro funzioni, ad organizzare idonee forme di aggiornamento dei tutori volontari secondo le indicazioni contenute nelle *“Linee guida per la selezione la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari”* e anche attraverso la sperimentazione di azioni di accompagnamento.

L'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/ dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, si impegna a individuare uno spazio dedicato per i tutori volontari per un supporto effettivo all'esercizio della loro funzione e come luogo di raccordo con le altre istituzioni territoriali competenti in materia.

Il presidente del tribunale per i minorenni provvederà, d'intesa con il garante regionale/della provincia autonoma/ dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, alla tenuta e implementazione dell'elenco dei tutori volontari.

Il presidente del tribunale per i minorenni provvederà, d'intesa con il garante regionale/della provincia autonoma/ dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, a dare la massima pubblicità all'elenco dei tutori volontari, preferibilmente attraverso il proprio sito internet. Ove ritenuto opportuno, l'elenco potrà essere consultato dai tribunali ordinari del distretto, al fine di effettuare la più appropriata scelta del tutore volontario, di assicurarne la rotazione e di accertare rispetto a quali territori vi sia disponibilità a svolgere l'incarico.

In ogni caso, le parti del presente protocollo potranno attivare forme organiche di raccordo con le altre istituzioni competenti in materia e in particolare con gli uffici dei giudici tutelari presso i tribunali ordinari presenti nel distretto di competenza, anche attraverso l'istituzione di specifici tavoli di coordinamento.

ART. 3

UTILIZZO DELL'ELENCO E SUA TENUTA

Il presidente del tribunale per i minorenni individuerà le modalità più efficaci per rendere disponibile l'elenco dei tutori volontari e per le comunicazioni relative alle nomine, le rinunce ad assumere l'incarico e le successive revoche o chiusure.

ART. 4

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

L'ufficio del garante regionale/della provincia autonoma/ dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, d'intesa con il presidente del tribunale per i minorenni, curerà la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori con cadenza annuale alla luce delle nomine effettuate e dei tutori volontari che intendono confermare o meno la propria disponibilità all'assunzione della tutela, con criteri e metodologie che saranno individuate nel corso del primo anno di operatività dell'elenco.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario o in caso di negligenza o di incapacità del tutore, il presidente del tribunale per i minorenni provvede alla cancellazione dei corrispondenti nominativi.